



COMUNE DI MONTANARO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 13 – 10017 Montanaro (TO) Tel 011 91 60 102 - P.E.C.: comune.montanaro.to@legalmail.it

Ordinanza Rep. n. 29

Del 13/03/2025

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE IN AREE PRIVATE ADIACENTI STRADE, MARCIAPIEDI E CORSI D'ACQUA.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che, sul territorio comunale, si riscontra, in più situazioni, la presenza di vegetazione che, da aree private, invade le sedi di marciapiedi, di viabilità pubblica in genere, nonché di corsi d'acqua e/o canali irrigui;

CONSIDERATO che la mancata manutenzione delle predette aree, che causa la crescita incontrollata di piante ed arbusti, può costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare, sia pedonale e alla leggibilità della segnaletica stradale e all'efficacia della pubblica illuminazione, nonché creare rischi di esondazione e cedimenti/frane lungo le aste idrauliche;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano gran parte dei fondi confinanti con le infrastrutture sopra indicate, con particolare riferimento alle ex strade provinciali e le strade di campagna sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

ACCERTATO lo stato di criticità presente sulle strade e corsi d'acqua montanaresi, ove i terreni latitanti le strade, a causa del loro stato di abbandono e del raggiungimento di uno stato di maturazione molto avanzata, le essenze raggiungono altezze elevate, protese verso il sedime pubblico.

RILEVATO che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dai latistrade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale ed il regolare deflusso delle acque, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

CONSIDERATO che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latitanti le infrastrutture stradali favorisce, sia per l'utente della strada che per la fauna selvatica, una maggiore visibilità e, di conseguenza, rende possibile scongiurare sinistri spesso inevitabili;

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- *Art. 29, comma1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*
- *Art. 29, comma2: Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*
- *Art.31:I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle*

che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. [30](#), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

RICHIAMATI altresì gli artt. 16, 17, 30 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

APPURATO che il Codice della Strada definisce in modo inequivocabile il “confine stradale”, identificato ex art. 3, punto 10): “esso è determinato dal confine catastale dell'areademaniale e solo qualora non vi siano atti di acquisizione o fasce di esproprio di progetto il confine stradale è identificato, nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;

DATO ATTO che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) soprarichiamati, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade provvedano alla loro manutenzione affinché siano impediti e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento di Polizia Rurale così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 15-09-2003 ed in particolare gli articoli 17 e 18 nonché le norme del Vigente Codice Civile;

RITENUTA la necessità di provvedere al fine di eliminare la situazione di pericolo, anche allo stato potenziale (nonché il rischio di interruzione di pubblico esercizio, secondo quanto sopra evidenziato), per la pubblica incolumità fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

VISTO l'art.54-comma2-T.U.sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.18/08/2000n.267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI

**Dei fondi frontisti di strade comunali, strade di uso pubblico,
nonché di canali e/o rogge irrigue di provvedere**

- 1. al taglio delle piante arbustive ed arboree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo, siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e corsid'acqua, che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale o esondazioni/frane anche in previsione di eventi meteorologici intensi;**
- 2. al taglio di quelle piante, pericolanti o in cattivo stato vegetativo, anche nelle**

fascia esterna ai 3m, che con la loro caduta potrebbero interessare anche sono parzialmente il sedime stradale o la sponda dei corsi d'acqua;

3. alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata o dei marciapiedi pubblici, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
4. ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latitanti la strada ed i corsi d'acqua, che ostacolano il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità;
5. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;
6. al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale o delle sponde dei corsi d'acqua, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente avente n. 3055/2010 emessa in data 13/08/2010

A V V E R T E

Tutti i proprietari o tenutari, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. l'abbattimento non comprende le specie arbustive protette, per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D.Lgs. 267/2000); A proposito delle piante protette - perché tutelate dalla legge - resta comunque l'obbligo del proprietario del fondo su cui sono nate o sono state impiantate, di eseguire tutti gli interventi manutentivi affinché non si producano danni alla sede stradale o agli utenti della strada. L'abbattimento delle stesse costituirà, invece, l'estrema ratio, e potrà essere disposto esclusivamente mediante ordinanza del Sindaco ex art. 54, comma 4, TUEL, laddove le stesse siano ritenute di pericolo per la pubblica incolumità;
2. rimozione completa, dalla piattaforma stradale e su tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. **DIVIETO ASSOLUTO** di deposito ed abbandono del materiale di risulta nei corsi d'acqua e/o canali irrigui;
4. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
5. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi **NON È NECESSARIO** ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Amministrazione Comunale; in caso di occupazione della sede stradale di dovrà comunicare all'ente almeno 48 ore prima al fine dell'emissione di apposita ordinanza;
6. sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
7. la sanzione prevista per l'inosservanza della presente ordinanza, viene stabilita nella misura dal minimo di € 50,00 al massimo di € 300,00 ai sensi della Legge

689/81; trattasi di sanzione specifica per la presente ordinanza, salvo l'applicazione, per i casi attuabili, della sanzione ai sensi del Codice della Strada vigente (art.29). In entrambi i casi con obbligo di ripristino dei luoghi in caso di danni, cedimenti o crolli.

8. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

RICORDA E COMUNICA CHE

- gli agenti di Polizia Municipale e quelli delle Forze dell'Ordine - Forze di Polizia, nonché per la parte applicabile tutti gli incaricati di pubblico servizio e tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza, ricordando che l'Agente accertatore dovrà nel verbale di contestazione dell'infrazione o, in mancanza, nella notificazione della violazione, della sussistenza del ripristino dello stato dei luoghi.
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Montanaro, affissione di idoneo avviso nel territorio comunale e nei locali pubblici, ed invio agli organi di stampa per la pubblicazione sulla cronaca locale e tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

Firmato digitalmente

Il Responsabile

*

Geom. Tomassini Roberta